MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; e' composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Ciascun assessore puo' essere sostituito da un supplente designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Il Comitato e' convocato dal Ministro; le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della meta' dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva indica, relativamente ai programmi di cui all'articolo 2, le finalita' prioritarie, i criteri ed i parametri in relazione ai quali le regioni redigono i programmi da finanziare. 2- bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e' costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria e' posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unita' della qualifica iniziale del VII livello.

Versione in vigore dal 25 marzo 1988, non più in vigore dal 3 aprile 2021 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legge-3-gennaio-1987-n-2/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 3

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 3